

Avvocato Cristiana Mei

Via Orti di Trastevere, 59 – Roma 00153

Tel. 06.45509198/ cell. 333.3473272

cristianamei@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT. 414 e ss. gg. c.p.c.

CON CONTESTUALE RICORSO EX ART. 700 c.p.c.

ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

PER

Aura Giancola, C.F. GNCRAU80S54A345K, nata a L'Aquila, il 14 novembre 1980 ed ivi residente in via Cardinale Mazzarino, 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Mei (MEICST81E61H501Z) e (cristianamei@ordineavvocatiroma.org), presso il cui studio in Roma, Via degli Orti di Trastevere, 59 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto;

- ricorrente -

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (Cod. Fisc. 80185250588) con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/a

- Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Ufficio VI^ Ambito Territoriale di Roma, (Cod. Fisc. 80190390585), con sede in Roma, Via Frangipane, 41, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12, con domicilio digitale all'indirizzo pec estratto dal Registro PPAA: roma@mailcert.avvocaturastato.it ;

- resistenti -

e nei confronti

- dei Docenti nominati nella seconda fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) della provincia di Roma per la classe di concorso AJ55, con i bollettini del 3 ottobre 2022, 20 ottobre 2022 e del 29 novembre 2022;

-controinteressati-

IN FATTO



- La ricorrente è iscritta nella graduatoria GPS, di cui al D.D. prot. 27991 del 30/08/2022, valevoli per l'a.s. 2022/2023 Classe di concorso AJ55, riportando il punteggio di 113,5, **posto in graduatoria 7^; (pag. 1175 dell'all. 1)**
- La ricorrente ha presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ex art. 12 O.M. 112/2022, **pur non essendo a conoscenza delle disponibilità di posti e orari nelle eventuali sedi, che vengono resi noti solo successivamente, alla scadenza del termine per le domande;**
- Nell'istanza venivano indicate quali sedi di preferenza per il conferimento di incarico annuale (al 31.08) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30.06) su posto comune per le scuole RMPM12000L I.M. "G. Bruno", RMPS49000C Liceo "Farnesina" e RMIS10600X Liceo ISS Via Roma, 298 di Guidonia **(all.2)**
- Dal 29.09.2022, la ricorrente veniva assunta con contratto a tempo determinato da Graduatoria di Istituto proprio presso il Liceo "Farnesina", con contratto risolutivamente condizionato alla nomina dell'avente diritto da GPS. **(all.3)**
- In data 3 ottobre 2022 veniva emanato il primo bollettino di nomine, all'esito del quale, nella classe di concorso di interesse della ricorrente, venivano nominati i sig.ri Monti Giovanni presso la scuola RMPM12000L I.M. "G. Bruno", con punteggio di 134,5, superiore alla ricorrente (posizione in graduatoria 6^) e la sig.ra Trimboli Anna Lucia con punteggio 106, inferiore alla ricorrente **(posizione in graduatoria 8^)** presso la scuola RMPS49000C Liceo "Farnesina" **(all.4)**
- Pertanto, la sig.ra Trimboli Anna Lucia, pur con punteggio inferiore alla ricorrente (posizione n. 8 in graduatoria), veniva nominata in luogo della stessa per una sede scelta dalla stessa ricorrente nell'istanza conferimento incarichi.
- Successivamente, la già nominata Trimboli Anna Lucia, veniva depennata per mancanza dei titoli di servizio necessari per la specifica classe di concorso;
- In data 20 ottobre 2022 veniva diramato il secondo bollettino di nomine, nel quale l'Ufficio nominava la sig.ra Chiodi Emanuela al



Liceo “*Farnesina*”, con punteggio inferiore alla ricorrente, pari a 73 punti (**posto in graduatoria 15^**) e il sig. Strateanu Bogdan Ciprian presso il Liceo ISS *Via Roma*, 298 (codice scuola RMIS10600X), con punteggio 39 (**posto in graduatoria 20^**), anche questa ultima sede indicata come preferenza nella domanda dell’istante (**all.5**)

- In data 21 ottobre 2022, la ricorrente presentava reclamo (**all.6**)
- In data 4 novembre 2022, a mezzo della sottoscritta procuratrice, la ricorrente presentava, altresì, istanza di riesame e accesso agli atti, con riferimento alla posizione dei candidati nominati in suo luogo pur con punteggi inferiori (**all.7**)
- In data 9 novembre 2022, l’Ufficio rispondeva alla ricorrente confermando che la stessa risultava inserita nella GPS II fascia con punti 113,50 ed aveva partecipato unicamente al turno di nomina del 3 ottobre, con ultimo nominato per la c.d.c. AJ55 con punti 106.
- Proseguiva l’Ufficio, sostenendo che le disponibilità reclamate in ogni caso NON potevano esserle assegnate, in quanto lo spezzone orario di 10h presso RMPS49000C – L. *Farnesina*, assegnato il 3 ottobre ad altro aspirante, NON rientrava tra le sue preferenze. Nell’istanza, infatti, la preferenza n. 2 per RMPS49000C era riferita unicamente a cattedre annuali o al termine delle attività didattiche e non agli spezzoni orari, mentre la cattedra annuale presso RMIS10600X, assegnata il 20 ottobre ad altro aspirante, era una cattedra orario esterna diverso comune, opzione da Lei non prescelta. Per tali ragioni non accoglieva il reclamo (**all.8**)
- In data 16 novembre 2022, la ricorrente veniva chiamata a ricoprire l’incarico da graduatoria di istituto anche presso la scuola RMPM12000L I.M. “*G. Bruno*”, vista la rinuncia del precedente nominato, con contratto risolutivamente condizionato alla nomina dell’avente diritto da GPS. (**all.9**)
- In quella stessa data, l’Ufficio rendeva nota la disponibilità di una cattedra interna fino al termine delle attività didattiche per la c.d.c. AJ55, per rinuncia all’incarico del supplente già individuato da GPS ed, in maniera assolutamente irrazionale, procedeva con specifico invito “ai soli candidati utilmente inseriti nella II fascia GPS c.d.c. AJ56 (**Strumento musicale nella scuola secondaria di I°**)



grado – PIANOFORTE) per la provincia di Roma (**da posto 154** con punti 84,50 **a posto 255** con punti 57,50)”, **escludendo ancora una volta, immotivatamente, la ricorrente; (all.10)**

- In data 21 novembre 2022, la ricorrente, a mezzo della sottoscritta procuratrice inviava apposita nota con la quale faceva presente:

1) la propria posizione in Graduatoria GPS immediatamente successiva al candidato rinunciatario al Liceo *Giordano Bruno*;

2) l'assenza di qualsivoglia incarico da GPS;

3) la presenza della stessa, da graduatoria di istituto, proprio nel medesimo Liceo, in ottica funzionale di continuità didattica;

Esprimeva, dunque, il proprio interesse e la propria disponibilità all'immediata assunzione di incarico a tempo determinato fino al 30 giugno 2023 - cattedra presso l'Istituto Magistrale “G. Bruno” – RMPM12000L, diffidando l'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio Ufficio VI-Ambito territoriale di Roma, in persona della Dirigente dott.ssa Giulia Vinciguerra, in proprio e nella qualità, all'immediato conferimento dell'incarico, stante la condizione piena di avente diritto in capo alla stessa; **(all.11)**

- La richiesta rimaneva priva di riscontro e, in data 30 novembre 2022, l'Ufficio provvedeva ad assegnare l'incarico al sig. Papale Gianluca collocato in graduatoria al **170^ posto**, con punti 78,50 proveniente da graduatoria classe di concorso AJ56, scuola secondaria di primo grado e non di secondo grado, come effettivamente necessario **(all.12);**

- In data 12.12.2022, il Ministero considerava esaurita la graduatoria per la c.d.c. AJ55 **(all. 13)**

IN DIRITTO

Sulla violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art.97 Cost. e del criterio prevalente della posizione in graduatoria.

Il Ministero dell'Istruzione, per il reclutamento del personale docente per l'A.S. 2022/2023, ha adottato una procedura completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo, che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in



graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, con l'adozione della D.M. 112 del 2022.

Pertanto, nella procedura informatizzata la convocazione degli aspiranti è soltanto virtuale, e l'assegnazione delle proposte di incarico e la loro successiva accettazione avvengono in modalità asincrona.

Il criterio, prevalente, posto a base del funzionamento dell'algoritmo per le nomine è improntato, **e non potrebbe essere diversamente**, alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria.

Tale principio, è presente nella stessa O.M. n. 112 del 2022, la quale prevede, all'art. 12 che abbiano titolo a conseguire le supplenze annuali e temporanee sino al termine della attività didattiche esclusivamente gli **aspiranti utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS.**

Emerge chiaramente anche dalla stessa normativa generale che governa il processo, oltre che dai principi generali e costituzionali che informano e sottendono all'azione amministrativa, che il criterio del punteggio e quindi della posizione in graduatoria debba essere preminente.

Deve, quindi, ritenersi che verosimilmente la pretermissione della ricorrente **in tutti i decreti di nomina per la sua classe di concorso, per i quali pure ha espresso preferenza**, sia dovuta ad un errore del sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo, che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali dei candidati espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, **in danno del principio meritocratico a cui la pubblica amministrazione deve essere informata**, anche ai fini del buon andamento e dell'imparzialità della stessa. (recentissime *Ordinanza n. 5122 del Tribunale di Velletri* *Ordinanze del Tribunale di Velletri n. 3450 del 01.03.2022*, pur se con riferimento alle nomine dello scorso anno, ma con identico funzionamento del sistema) **(all.14)**

Nel caso di specie, solo la prima nomina, quella del sig. Monti, posto al 6^a in graduatoria presso la scuola *Giordano Bruno*, ha visto l'assegnazione di una docenza a soggetto con punteggio superiore alla



Giancola, mentre tutte le altre nomine, per la medesima classe di concorso, sono state assegnate a docenti in posizione di grand lunga deteriore alla stessa.

In particolare, poi, l'ultima nomina, a seguito di rinuncia del precedente nominato presso il Liceo Giordano Bruno, addirittura a soggetto in classe di concorso inferiore AJ56 (trattasi di scuole medie e non superiori!) considerando la classe di concorso AJ55 evidentemente esaurita nonostante l'istanza urgente presentata con piena disponibilità alla nomina da parte della ricorrente e totalmente ignorata dal Ministero.

L'art. 12 al comma 5 così recita: *“gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano agli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.*

Alla luce di ciò appare evidente che i bollettini di nomina del 3 ottobre 2022, del 20 ottobre 2022 e del 29 novembre 2022, che hanno tutti escluso la ricorrente, assegnando gli incarichi a candidati in posizione inferiore, appaiono illegittimi, anche con riferimento alla coerenza interna rispetto alla normativa generale di riferimento di cui all'O.M. 112/2022.

Tale ultima normativa, infatti, dà rilievo e centralità alla posizione in graduatoria del candidato, ai sensi e nel rispetto dell'art. 97 Costituzione, con riferimento ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, laddove l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria. (Tribunale di Cosenza sentenza n. 1729/2022) **(all.15)**

Invero tale criterio meritocratico può essere derogato solo nei casi di riserve e precedenze ex Legge 104 del 1992, e nessun altro criterio alternativo basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda può ritenersi maggiormente meritevole di adozione.



Come statuito di recente dal Tribunale di Frosinone, con il provvedimento n. 2813 del 2022, reso in sede cautelare in situazione simile, l'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente a personale in posizione peggiore rispetto alla stessa deve presumersi derivato da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo, in quanto **l'ordine in cui vengono esaminate le richieste assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nelle graduatorie GPS. (all.16)**

Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato - **anche con punteggio pari a zero** - abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr. in questi termini *Corte d'appello di Roma sentenza n. 1617 del 2020*)

Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione ex art. 97 Costituzione, nonché in termini specifici di responsabilità del Dirigente preposto, il fatto che si tratti di un sistema informatico per mezzo di algoritmo non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura quantomeno nella parte in cui l'esito che si determina è che gli incarichi nelle sedi indicate alla ricorrente sono stati assegnati a docenti in posizioni peggiori rispetto alla sua all'interno delle graduatorie GPS.

Infatti, la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa deve assicurare, quali elementi minimi di garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati (si veda, in proposito la valenza escludente che l'algoritmo ha ricondotto alla scelta "spezzone" all'interno del modulo di assegnazione); b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale comunque deve poter svolgere la necessaria verifica di legittimità e logicità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo (si veda, in proposito il comportamento dell'Amministrazione laddove ha totalmente ignorato la proposta della ricorrente quando si è resa



disponibile, per rinuncia al posto, la cattedra presso la scuola *Giordano Bruno*, avendo preferito la nomina di soggetto in c.d.c. per la scuole medie su posto scuole superiori, ignorando la posizione della ricorrente). (*Consiglio di Stato*, sent. n. 2270/2019; 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020)

Nel caso *de qua*, tali elementi di garanzia non sono stati assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti ai vari bollettini senza che fosse esplicitata in alcun modo la modalità concreta del criterio di applicazione di attribuzione degli incarichi in base all'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta dell'attribuzione di incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti, come nel caso della ricorrente, incontestabilmente avente maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede. **(Tribunale di Frosinone cit. allegato 16)**

Sulla rinuncia alla sede e la rinuncia al posto in graduatoria.

Ferma, pertanto, l'indubbia prevalenza all'interno della medesima graduatoria al principio meritocratico nella misura in cui conferisce rilievo al punteggio alla posizione occupata, tale criterio di selezione va poi coordinato con quanto dettato dal decreto ministeriale 112 del 2022, che consente (ma non obbliga!) gli aspiranti ad indicare nella domanda telematica tutte le sedi di organico relativa a ciascun grado di istruzioni richiesto.

Ciascun candidato presenta istanza assegnazione incarico con scelta sede, **pur non essendo a conoscenza delle disponibilità di posti e orari nelle eventuali sedi, che vengono resi noti solo successivamente, alla scadenza del termine per le domande**

In particolare, entrando nel merito del funzionamento dell'algoritmo, l'art. 12 commi 3 e 4, D.M. 112/22 prevede espressamente che *“attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti **possono** (NON DEVONO) indicare, con preferenza sintetica o analitica, **tutte le sedi** di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente*



competente. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. **Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.**

Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento."

La ricorrente, come ci dice l'Ufficio in sede di reclamo, ha partecipato alla sola nomina del 3 ottobre 2022, nella quale veniva assegnata la docenza al Liceo *Giordano Bruno* al candidato immediatamente sopra la ricorrente, e Liceo *Farnesina* alla candidata immediatamente sotto la ricorrente, scavalcandola totalmente. L'ufficio dichiara che la ricorrente non poteva ottenere il posto al Liceo *Farnesina* in quanto trattavasi di "spezzone", da lei non scelto in sede di preferenza.

Orbene, come risulta dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 le "preferenze sono **espresse per sedi, classi di concorso e tipologia di posto**", la sede *Farnesina* come *Giordano Bruno* e Liceo ISS *Via Roma*, 298 di Guidonia erano state espresse dalla ricorrente, per la classe di concorso AJ55 e la tipologia di posto, come da normativa, si differenzia in **posto comune o sostegno su incarico annuale e fino al termine della attività didattiche.**

Pertanto, la "scelta spezzone" utilizzata dal Ministero per escludere *in toto* la ricorrente non solo dalla nomina a cui partecipava e per la quale era immediatamente successiva al primo nominato, **ma da tutti gli incarichi a venire è assolutamente illegittima in quanto non**



contemplata dalla stessa Ordinanza Ministeriale, che regola l'assegnazione degli incarichi.

NON VI SONO ALTRE TIPOLOGIE DI POSTO TALI DA LEGITTIMARE LA RINUNCIA E QUINDI L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.

Non esiste la tipologia di posto “spezzone”, che ha determinato il salto di nomina del 3 ottobre 2022 in favore della candidata immediatamente successiva, né tantomeno, come specificato dall'Ufficio, nel caso dell'assegnazione al sig. Strateanu Bogdan Ciprian, posto in graduatoria 20^a, della cattedra ANNUALE del Liceo ISS *Via Roma, 298* di Guidonia, la tipologia di posto “esterna altro comune” (altra sede scelta dalla ricorrente).

Pertanto, vanno distinte le diverse ipotesi di rinuncia:

a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente ex art. 12 comma 4 dell'O.M. 112/2022. In questo caso, il docente iscritto alle GPS istituite con la O.M. 112/2022, omette di proporre l'ulteriore istanza telematica e viene qualificato “rinunciatario” rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'A.S. 2022/2023;

b) la rinuncia all'incarico, disciplinato dal comma 11 del medesimo articolo, che disciplina in particolare l'ipotesi del docente iscritto nelle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, “ci ripensa” e decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo o vi rinuncia esplicitamente. In questa ipotesi il docente rinunciatario dell'incarico assegnato viene escluso dalle successive fasi di attribuzione di supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento;

c) la rinuncia alla sede, disciplinata dal quarto comma dell'art. 12, che riguarda l'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, come nel caso di specie, ha presentato l'istanza telematica di assegnazione incarico, ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi e non in altre. L'art. 12 prevede in questi casi che *“costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata*



indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenza per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di cui abbia titolo e al proprio turno di nomina **non possa essere soddisfatto in relazione alla preferenze espresse** sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso tipologie di posto **per cui non ha espresso preferenza**, con conseguente mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.

A tutto voler concedere, stando all'interpretazione data dagli Uffici, la ricorrente non otteneva il Liceo *Giordano Bruno* per maggiore merito in graduatoria del nominato, non otteneva il Liceo *Farnesina* perché non aveva indicato “spezzone”, ma non per questo avrebbe dovuto saltare il turno di nomina del 20 ottobre 2022, nel quale veniva assegnata la docenza al Liceo *ISS Via Roma* di Guidonia, essendo ancora tra le preferenze da lei espresse e non messe a nomina.

Invece anche questa nomina definita “cattedra esterna altro comune” (non noto se potesse o meno essere scelto nell'istanza di assegnazione, di certo non elencata nell'O.M. 112/2022 tra le scelte determinanti “presunta rinuncia”) viene assegnata al candidato collocato al ventesimo posto in graduatoria! (*sic!*)

Pertanto, l'assegnazione delle sedi di supplenza avviene alla luce di plurimi parametri: primo fra tutti lo scorrimento delle graduatorie sulla base del criterio meritocratico in considerazione del punteggio e del posto ricoperto (“utilmente collocati in graduatoria) nonché la disponibilità attuale o sopravvenuta di sedi comprese nell'elenco di preferenze manifestate dal singolo aspirante in sede di presentazione di domanda assegnazione incarichi. (*Tribunale di Cosenza n. 1729/2022*) **(all.15)**

La normativa riconduce alla “scelta sede” un criterio di potenziale rinuncia alla sede non indicata, ma la presentazione delle istanze attiene alle supplenze annuali e temporanee sino al termine dell'attività didattica ex art. 2 comma 4 lett. a) e b), nelle quali non è prevista la scelta “spezzone” oppure “cattedra esterna altro comune”, quale motivo di preferenza e quindi di “potenziale rinuncia”.



Inoltre, successivamente, il candidato assegnatario dell'incarico al liceo *Giordano Bruno* nel mese di novembre rinunciava a quell'incarico, espresso quale sede di preferenza e orario fino al termine delle attività didattiche dalla ricorrente in sede di domanda e l'ufficio provvedeva a fare domanda di integrazione a candidati di livello inferiore, in quanto proveniente da classe di concorso AJ56 per le medie e con punteggio inferiore alla ricorrente.

In quella stessa sede, la ricorrente si proponeva, vista la preferenza espressa per tipologia di posto, classe di concorso originaria e sede, nonché posizione in graduatoria immediatamente successiva allo stesso, ma la domanda veniva assolutamente ignorata, con palese violazione dei principi di merito e del buon andamento della p.a., stante l'assegnazione della docenza **ad aspiranti con punteggio e posizioni inferiore alla ricorrente e provenienti da classe di concorso inferiore AJ56 per scuola secondaria di primo grado anziché AJ55 per scuola secondaria di secondo grado**, ad evidente detrimento della qualità della docenza richiesta.

In merito, il Tribunale di Bari, in caso assolutamente identico a quello *de qua*, con la sentenza n. 2745 del 2022 ha specificato che le sedi successivamente rese disponibili avrebbero dovuto essere attribuite all'aspirante collocato più in alta in graduatoria che nei turni successivi non è stato destinatario dell'incarico, come nel nostro caso. **(all. 17)**

Diversamente, sempre per il medesimo Tribunale, si violerebbe sia il principio meritocratico sia quello dello scorrimento della graduatoria, sia la manifestazione di preferenza indicata in domanda.

Esigenze di trasparenza e buona fede inducono inoltre a preferire che l'aspirante esprima una scelta consapevole e pertanto sia considerato rinunciatario solo se abbia espressamente rifiutato una proposta di supplenza per una sede specificamente determinata. **(Tribunale di Lecce ordinanza del 21 giugno 2022) (all. 18)**

La mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze fatti non verificati nel caso di specie poiché nel turno di nomina del 3 ottobre 2022, 20 ottobre 2022 e del 30 novembre 2022, venivano assegnate



tutte le sedi indicate dalla ricorrente nella propria istanza, ma la stessa partecipava con esclusione solo al primo turno.

Inoltre, un funzionamento in tal senso del meccanismo finisce per vanificare e ledere l'esigenza di tutela del buon andamento e dell'efficienza dell'intero sistema di reclutamento: la rinuncia all'incarico su sede indicata dai docenti tra le preferite in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata (in tal senso Tribunale di Latina decreto 3542/22).

Ma a ben vedere, nell'ipotesi di rinuncia alla sede tale esigenze viene pienamente soddisfatta. **Diversamente ragionando peraltro tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio nel tentativo di evitare una esclusione “a sorpresa”, con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse poi non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine.** Inoltre, proprio in considerazione della ratio sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura prevista può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero in caso di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un disservizio nei termini indicati” (*ancora sul punto Tribunale di Cosenza sentenza. 1729 del 2022 all. 15 cit.*)

Sul diritto della ricorrente all'assegnazione di uno degli incarichi fino al 30 giugno o al 31 agosto 2023 ora per allora e al risarcimento del danno per equivalente con riconoscimento dell'anno di insegnamento ai fini del punteggio.

Dalla ricostruzione normativa operata e dall'esame dei fatti, emerge chiaramente che la ricorrente doveva, in sede di prima nomina del 3 ottobre 2022 vedersi assegnata la cattedra al Liceo “Farnesina”, trattandosi di cattedra annuale ex art. 2 comma 4 lettera a) pur se con spezzone orario, di per sé non previsto dalla normativa generale come motivo di esclusione o rinuncia.



In sede di secondo bollettino di nomine del 30 ottobre 2022, la ricorrente aveva ancora in piedi la propria indicazione di preferenza per la scuola Liceo *ISS Via Roma*, 298 di Guidonia, che rimaneva in gioco come sede di preferenza indicata in domanda. Ciononostante, anche in tale sede, è stata scalzata da candidato posto in graduatoria al 20[^] posto e dalla nomina di altra candidata collocata al 15[^] posto in graduatoria per il Liceo *Farnesina*, giusto depennamento della precedente nominata.

In ultimo, ma non ultimo, il primo nominato da bollettino del 3 ottobre 2022 presso la scuola *Giordano Bruno*, unico collocato sopra alla ricorrente in graduatoria, rinuncia al proprio incarico e si rende disponibile il posto scelto originariamente come sede, classe di concorso e tipologia di posto, come indicato dalla ricorrente, la quale si propone nella corretta classe di concorso e l'Ufficio nomina il 170[^] in graduatoria dalla classe di concorso inferiore AJ56 scuola secondaria di primo grado.

Chiara la lesione al principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, notevole il danno della ricorrente che pur collocata ottimamente in graduatoria si è vista scavalcare nelle sedi da lei indicate come preferenza, in termini economici, di professionalità e punteggio per le future assegnazioni di incarichi, a fronte della assoluta buona volontà della lavoratrice, che pur avendo titolo da GPS, sia presso il Liceo *Farnesina* che presso il *Giordano Bruno* da graduatoria di istituto, ha coperto senza mai rifiutarsi, le necessità didattiche, sporadicamente presenti, in attesa delle nomine da GPS.

Sulla base delle considerazioni esposte emerge che parte ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi indicate nella domanda.

In conclusione deve ritenersi la sussistenza del diritto fatto valere nel presente giudizio all'assegnazione immediata di un incarico di supplenza al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine attività didattiche, previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito della Provincia di Roma del 03 ottobre 2022, del 20 ottobre 2022 e del 29 novembre 2022, nella parte in cui hanno attribuito, per la classe di concorso AJ55, tutti gli incarichi indicati a docenti con punteggio



inferiore al ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS della Provincia di Roma per l'anno scolastico 2022/2023 e comunque il diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato conferimento dell'incarico pari alle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, essendo al momento la ricorrente priva di occupazione e incarichi di docenza, con riconoscimento del relativo punteggio.

ISTANZA CAUTELARE E D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.

I motivi esposti nella parte motiva, sul piano del *fumus boni iuris*, giustificano in misura evidente la richiesta di un immediato provvedimento cautelare, essendo la ricorrente posta regolarmente in graduatoria ed avendo "subito" la nomina di candidati di gran lunga in posizione deteriore, restando al momento senza lavoro.

Appare evidente il pregiudizio, imminente e non altrimenti rimediabile, al diritto della ricorrente – stante la normale durata del giudizio di merito – a svolgere l'attività di docenza nella materia di specializzazione (pianoforte) fin dall'inizio dell'anno scolastico. Nello stesso tempo è altresì, e forse a maggior ragione, interesse (di natura pubblica) dell'Istituto e degli studenti, nel rispetto della continuità didattica, evitare un cambio di docente e di metodo d'insegnamento ad anno scolastico avanzato, Istituto scolastico già noto alla ricorrente, in quanto la stessa ha ricoperto il ruolo di docente per supplenza temporanea da graduatoria di istituto sia nel Liceo *Farnesina* che nel *Giordano Bruno*, nelle more delle varie nomine e rinunce nel frattempo verificatesi, nella speranza e nell'attesa di una nomina come avente diritto da GPS, proprio in quei Licei prescelti.

Il perpetrarsi della disposta estromissione dall'intera procedura di reclutamento per l'anno scolastico in corso determina per la ricorrente un'evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, e gli effetti di tale pregiudizio saranno poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per



quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato magari anche illegittimamente chi come l'odierna ricorrente è stata ingiustamente estromessa dall'intera procedura di reclutamento, pur occupando un posizione quasi apicale rispetto alla graduatoria GPS per la classe di concorso AJ55 II Fascia.

Per le ragioni esposte, la prof.ssa **Aura Giancola**, *ut supra* rappresentata e difesa,

RICORRE

al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, perché voglia:

a) in via di particolare urgenza, *inaudita altera parte*, disporre, previa, ove necessario, la disapplicazione dei bollettini di nomina del 3 ottobre 2022, 20 ottobre 2022 e 29 novembre 2022 a seconda dell'assegnazione, l'immediata nomina della docente ora per allora all'assegnazione di uno degli incarichi fino al 30 giugno o al 31 di agosto 2023, illegittimamente, attribuiti dal Ministero a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS II fascia della provincia di Roma a.s. 2022/2023, con riferimento alle scelte operate dal Ministero per i Licei *Farnesina*, *ISS Via Roma*, 298 di Guidonia e *Giordano Bruno*, sulla base della posizione della stessa in graduatoria e nel rispetto delle preferenze di sede espresse;

b) nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione disporre, ove necessario, la disapplicazione dei bollettini di nomina del 3 ottobre 2022, 20 ottobre 2022 e 29 novembre 2022, a seconda dell'assegnazione, e accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'incarico a tempo determinato per l'insegnamento del pianoforte scuola secondaria di secondo grado fino al 30 giugno o al 31 di agosto 2023 in base alla posizione in graduatoria ed alle preferenze espresse;

c) per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento dell'intero punteggio relativo all'incarico annuale ai fini dell'aggiornamento della suddetta graduatoria (GPS- seconda fascia provincia di Roma, classe di concorso AJ55) e al risarcimento del danno derivante dal comportamento dell'Amministrazione da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL ovvero nella



minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, che la ricorrente avrebbe percepito in ragione dell'incarico di supplenza negatogli, oltre trattamento previdenziale e interessi legali.

Con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice".

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Si ritiene, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, che il ricorso debba essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, vale a dire ai docenti iscritti nella graduatoria provinciale di Roma classe di concorso AJ55.

Quanto alle modalità di notifica ai controinteressati, si ritiene che - anche per ragioni di celerità e di economia processuale, nonché in considerazione della circostanza che mancano nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Lazio, A.T.P. di Roma, le indicazioni di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti - sussistano i presupposti per autorizzare (secondo prassi ormai generalizzata in controversie di tal natura) la notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Lazio - A.T.P. di Roma. La pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sede locale, divenuto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, si rivela il più idoneo per la conoscenza della controversia e per garantire la difesa e il contraddittorio ai controinteressati (*Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919*).

Pertanto,

SI CHIEDE

l'autorizzazione a notificare il presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e del emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito dell'U.S.R. Lazio - Ambito Territoriale per la provincia di Roma.

In via istruttoria:

Si producono i seguenti **documenti** in copia:

- 1) Estratto graduatoria GPS 2022/2024 c.d.c. AJ55;
- 2) Domanda incarichi;
- 3) Contratto Liceo *Farnesina* da graduatoria di Istituto;



- 4) Bollettino nomine del 3 ottobre 2022;
- 5) Bollettino nomine del 20 ottobre 2022;
- 6) Istanza della ricorrente;
- 7) Istanza di riesame e accesso agli atti;
- 8) Riscontro al reclamo da parte dell'Ufficio;
- 9) Contratto Liceo *Giordano Bruno* da graduatoria di Istituto;
- 10) Integrazione Liceo *Giordano Bruno* del 16 novembre 2022;
- 11) Diffida e disponibilità del 21 novembre 2022;
- 12) Nomina al Liceo *Giordano Bruno* da c.d.c. inferiore AJ56;
- 13) Esaurimento della graduatoria AJ55;
- 14) Ordinanza Tribunale di Velletri n.3450 del 2022;
- 15) Sentenza Tribunale di Cosenza n. 1729/2022;
- 16) Sentenza Tribunale di Frosinone n. 2813/2022;
- 17) Sentenza Tribunale di Bari n. 2745 del 2022;
- 18) Ordinanza Tribunale di Lecce del 21 giugno 2022;
- 19) Dichiarazione redditi esenzione contributo unificato;

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente avendo la ricorrente un reddito inferiore ad € 34.481,46 risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, che si allega al ricorso.

Roma, 22 dicembre 2022

Avv. Cristiana Mei

